

Publicato il 08/01/2019

N. 00210/2019 REG.PROV.COLL.
N. 11451/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 11451 del 2017, proposto da:

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Americo, Filippo Aiello, Angela Stani, con domicilio eletto presso lo studio Angela Stani in Roma, viale dell'Universita' 11;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Per il Lazio, Ambito Territoriale di Roma, Istituto D'Istruzione Superiore Statale “-OMISSIS-” non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per l'annullamento previa sospensiva

Del provvedimento, assunto in seno al Collegio dei Docenti del 12.9.2017 e dei successivi adottati e resi noti mediante pubblicazione sul sito dell'istituto il 21.9.2017 e il 15.10.2017, con cui si è disposta l'attribuzione delle cattedre dei corsi serali dell'Istituto di Istruzione superiore statale “-OMISSIS-” nella parte in cui dispone l'assegnazione delle ore di insegnamento di sostegno in misura

inferiore rispetto alle ore già assegnate nel precedente anno scolastico, nonché le assegna contraddittoriamente rispetto alle risultanze del P.E.I., nonché in relazione ai pareri delle Asl nonché dei provvedimenti, attualmente ignoti, aventi il medesimo tenore.

Del provvedimento, reso noto nel corso del Collegio dei Docenti del 12.9.2017, con cui è stato determinato l'organico dell'Istituto di Istruzione superiore statale “-OMISSIS-”, nella parte in cui istituiscono n. 2 classi V frequentate, quanto alla classe V A, comprendente n. 34 studenti, di cui 1 disabile in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 (-OMISSIS-), quanto alla classe V B comprendente n. 29 studenti, di cui 2 disabili in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 (-OMISSIS-).

Nonché del DPR n. 263/2012 e della nota n. 21315 del 15.05.2017 qualora interpretati ed applicati negativamente ledendo gli interessi dei ricorrenti.

Nonchè di tutti gli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti e di tutti gli atti generali di estremi sconosciuti attraverso i quali l'Amministrazione abbia autorizzato le modalità di gestione delle assegnazioni delle ore e insegnanti di sostegno, e pertanto anche dei provvedimenti autorizzatori delle assegnazioni disposti dall'ufficio scolastico regionale.

Nonché per l'accertamento del diritto al risarcimento del danno ed alla condanna al pagamento da parte della p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 il dott.

Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che i ricorrenti sono tutti studenti disabili in situazione di gravità, come attestato dalle competenti commissioni mediche istituite presso il Centro medico legale di Roma, in particolare:

- il sig. -OMISSIS-, è stato dichiarato cieco assoluto con verbale del 30.11.2011, meritevole delle tutele di cui alle LL. 382/1970 e 508/1988,
- il sig. -OMISSIS- è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992 con verbale del 20.10.2016,
- il sig. -OMISSIS- è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992, con verbale del 5.6.2017,
- il sig. -OMISSIS- è stato riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 L. 104/1992, con verbale del 16.10.2015, e per tale condizione i ricorrenti beneficiano tutti del sostegno scolastico mediante presenza e ausilio in classe di apposito docente specializzato;

che tuttavia le ore a disposizione di ciascuno sono inferiori a quelle spettanti loro sulla base dei PEI;

che il ricorso è fondato, avendo parte ricorrente, depositato in giudizio la certificazione attestante la presenza, in capo agli studenti, di un handicap grave ai sensi della l. 104/1992, oltre a ulteriore certificazione medica che evidenzia la necessità di un'attività didattica di sostegno per il massimo delle ore consentite, con ciò provando la situazione di necessità sostenuta.

Com'è stato già rilevato dalla giurisprudenza di questa Sezione (cfr. 2609/2018) il diritto all'istruzione del disabile, quale sancito dall'art. 38, comma 3, Cost. e dai principi di solidarietà collettiva di cui agli artt. 2, 3 e 38 Cost., costituisce un diritto fondamentale rispetto al quale il legislatore e l'amministrazione non possono esimersi dall'apprestare un nucleo indefettibile di garanzie fino a giungere alla determinazione di un numero di ore di sostegno pari a quello delle ore di frequenza, in caso di accertata situazione di gravità del disabile.

In base a quanto disposto dalla legge-quadro 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili, e dal d.lgs. 297/1994,

recante disposizioni legislative in materia di istruzione, che sanciscono il diritto del disabile all'integrazione scolastica ed allo sviluppo delle sue potenzialità nell'apprendimento, nella comunicazione e nelle relazioni, per consentirgli il raggiungimento della massima autonomia possibile, è illegittima la condotta dell'istituto scolastico che riconosce un monte-ore settimanali di sostegno inferiore, rispetto a quelle individuate come necessarie.

È poi da rilevare che, in materia di assegnazione delle ore di sostegno all'alunno disabile, il provvedimento finale del dirigente scolastico con cui si stabilisce l'assegnazione delle ore di sostegno non può rendere prive di effetti concreti, sul piano del sostegno, le statuizioni operate dall'organo collegiale competente a stabilire la gravità dell'handicap e a predisporre il piano individuale di intervento a sostegno del minore in una situazione di handicap riconosciuto come grave.

Inoltre, questo provvedimento non si può basare su un vincolo derivante dalla carenza di risorse economiche che non possono, in modo assoluto, condizionare il diritto al sostegno sino a esigere e sacrificare il diritto fondamentale allo studio e all'istruzione (cfr. Cons. St., sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3393).

In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto all'insegnante di sostegno per un totale di 22 ore, con ogni conseguente obbligo in capo all'amministrazione intimata.

che la tutela del disabile comporta che allo stesso debba essere assicurato un ambiente scolastico utile e confacente, il che non avviene laddove il numero degli studenti ecceda quello massimo previsto, come accade nel caso in esame, con conseguente illegittimità della delibera di composizione delle classi, che va per tanto annullata come richiesto;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l'amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 3000,00- tremila/00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli artt. 52 commi 1,2 e 5 e 22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.